

dell'art. 38 disp. att. c.c. secondo cui "sono di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli artt. 84, 90, 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., e art. 371 c.c., u.c.

Per i procedimenti di cui all'art. 333 c.c., resta esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 cod. civ.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario"; le evidenti interrelazioni ed interferenze tra i procedimenti di separazione e divorzio o relativi ai figli di genitori non coniugati e quelli previsti dagli artt. 330 e 333 c.c. imponevano necessariamente che la decisione sull'affidamento dei figli non potesse prescindere da quella sulla domanda svolta ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.;

pertanto, ove il giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni sia stato introdotto prima di quello promosso dinanzi al Tribunale ordinario, competerà al Tribunale per i Minorenni anche la decisione su affidamento e collocazione dei minori; in tal senso, deponevano alcuni principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità al fine di orientare l'interpretazione dell'art. 38 disp. att. c.c.; non s'ignorava l'orientamento della Suprema Corte - richiamato dalla difesa del - secondo cui "la proposizione, ex art. 316 c.c., avanti al Tribunale ordinario da parte di uno dei genitori di una domanda per l'affidamento esclusivo di un minore, ai sensi degli artt. 337 quater e 316 bis c.c., nella pendenza avanti al Tribunale per i minorenni di un procedimento per la decadenza dalla responsabilità genitoriale dell'altro genitore, pur escludendo l'attrazione al Tribunale ordinario del procedimento "de potestate", in quanto anteriormente instaurato, non determina l'attrazione della competenza sul procedimento per l'affidamento del figlio al Tribunale minorile, senza che rilevi la circostanza che, nella specie, l'oggetto della domanda, proposta ai sensi dell'art. 316 c.c., sia costituito unicamente dall'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole, poiché il carattere tassativo delle competenze attribuite al Tribunale per i minorenni e la mancata previsione di una "vis attractiva" in favore dello stesso, impongono di ritenere che il giudizio successivamente promosso dinanzi al Tribunale ordinario resti attribuito alla sua competenza, ferma restando la necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato" (cfr. Cass. n. 16340/2021);

tuttavia, nella specie non erano da condividere le suddette affermazioni, atteso che: la decisione sulla domanda svolta ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. risulta pregiudiziale rispetto a quella sull'affidamento in ragione delle evidenti ripercussioni che, sul punto, conseguono all'adozione di un provvedimento ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale; peraltro, la ritenuta "necessità di tener conto nell'adozione dei provvedimenti nell'interesse della prole delle determinazioni assunte dal giudice specializzato" non esclude il rischio di decisioni contrastanti adottate nell'ambito di procedimenti che procedono autonomamente secondo diverse scansioni processuali; la domanda di affidamento esclusivo per comportamento pregiudizievole di uno dei genitori - quale quella formulata, nella specie, dal - e la richiesta di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale svolta in pendenza di un conflitto familiare risultano sostanzialmente indistinguibili.

propone, avverso la suddetta ordinanza, ricorso per regolamento di competenza necessario ex art. 42 cpc, affidato ad un unico motivo.

Non si è costituita la controparte.

Motivi della decisione

L'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 38 disp. att. c.c. nella formulazione anteriore alla vigenza della L. 26 novembre 2021, n. 206 in quanto il Tribunale di Rimini, ritenendo di non condividere quanto statuito dalla Suprema Corte in merito al riparto di competenze tra il Tribunale per i minorenni e il Tribunale ordinario, ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sull'affidamento e sulla collocazione dei figli minori della coppia, in ragione della pendenza, dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna, del procedimento instaurato dal Pubblico Ministero ai sensi degli

artt. 333 e ss c.c. anteriormente all'introduzione del presente giudizio, promosso dal [redacted] con ricorso depositato in data 23.11.2023.

In particolare, il ricorrente assume che: l'art. 38 disp. att. c.c. (come novellato dall'art. 3 L. 219/2012 applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall'1/01/2013 e quindi nella sua formulazione "ante legge Cartabia") indica in maniera tassativa le materie riservate al Tribunale per i minori; esse riguardano solo i provvedimenti de potestate e il criterio di prevenzione viene indicato, nel caso sussistano i presupposti, solo per sancire, se del caso, la vis attractiva verso il Tribunale ordinario dei provvedimenti ex art. 333 c.c.; in nessun modo è prevista la contraria ipotesi in cui possa operare la vis attractiva nella direzione opposta, ovvero dal Tribunale ordinario verso il Tribunale per i Minorenni in relazione a provvedimenti diversi da quelli de potestate;

nel caso di specie il [redacted] aveva sottoposto correttamente al Tribunale ordinario (l'unico competente) le proprie richieste relative, fra le altre, all'affidamento, alla collocazione dei figli minori e alla regolamentazione delle modalità di visita; il Tribunale ordinario, anche in presenza di un'anteriore pendenza di un procedimento limitativo della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. innanzi al Tribunale per i minorenni, è tenuto sempre a decidere le questioni inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli minori; al riguardo, era invocabile la recente giurisprudenza della Cassazione, tra cui l'ordinanza 8 febbraio 2023, n. 3777 con la quale la Corte di legittimità, dopo aver ripercorso lo stato della giurisprudenza in ordine alla tematica della ripartizione di competenze, in un caso esattamente sovrapponibile a quello per cui è causa (procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma dell'art. 38 disp. att. c.c.), ha dichiarato la competenza del Tribunale ordinario in ordine all'affidamento, specificando che "il Tribunale per i minorenni di Genova resta competente quale giudice preventivamente adito solo in ordine al procedimento promosso dal P.M., ex articoli 330 e ss. c.c.".

Il ricorso è infondato.

L'art. 38 disp. att. cpc, nella versione vigente, dispone che: "sono di competenza del Tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.

Sono di competenza del Tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del cpc e dell'articolo 9 della L. n. 898.

In questi casi il Tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al Tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal Tribunale ordinario."

Al riguardo, l'art. 38 disp. att. c.p.c. ha subito, a seguito dell'art. 1, comma 28, L. 26.11.2021, n. 206, una modifica radicale del criterio di ripartizione della competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni.

Secondo il testo dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c., ante riforma, sostanzialmente, la naturale competenza del Tribunale per i minorenni per i provvedimenti de potestate (e altri) cedeva di fronte alla competenza del Tribunale ordinario, qualora, davanti a quest'ultimo, già pendesse una causa di separazione o di divorzio. Il criterio della prevenzione, pertanto, sottraeva al Tribunale per i minorenni il procedimento de potestate.

L'introduzione, successiva, di una causa di separazione o di divorzio, invece, non sottraeva al Tribunale per i minorenni la competenza già radicatasi. A seguito della modifica dell'art. 38 disp. att. c.c., invece, la

vis attractiva del Tribunale ordinario prescinde dalla prevenzione delle cause di separazione o divorzio (o dei giudizi di revisione o relativi a figli nati da genitori non coniugati) e si radica anche qualora tali cause siano state introdotte dopo il procedimento di competenza del Tribunale per i minorenni.

In sostanza, ad oggi la competenza del Tribunale ordinario è sempre prevalente sulla competenza del Tribunale per i minorenni, quand'anche quest'ultimo sia stato adito in precedenza; viene cioè abbandonato il criterio della prevenzione a favore della vis attractiva assoluta del Tribunale ordinario.

La riforma dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c., che si applica, in forza dell'art. 1, comma 37, L. 206/2021, ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge. L. 206/2021 è entrata in vigore il 24.12.2021, e quindi la data rilevante è il 22.6.2022.

La situazione che comporta l'applicazione dell'art. 38 citato, nella nuova formulazione, è, quindi, l'instaurazione dei procedimenti a decorrere dal 22.6.2022.

Nel caso in esame, il procedimento de potestate davanti al Tribunale per i minorenni di Trento è iniziato il 3.5.2022, mentre il procedimento davanti al Tribunale ordinario di Rimini è stato promosso il 23.11.2023.

Ora, l'argomento letterale sul quale fa leva il ricorrente per ritenere applicabile al caso di specie il testo dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c., ante riforma, l'art. 1, comma 37, L. 206/2021- che esigerebbe, testualmente, per l'applicazione del testo novellato dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c., l'instaurazione di entrambi i procedimenti in conflitto a decorrere dalla suddetta data del 22.6.2022, non persuade.

Invero, l'uso del plurale per i procedimenti discende unicamente dal fatto che la norma si applica ad un numero indeterminato e indefinibile a priori di procedimenti ed è, del resto, conforme a tutte le norme transitorie in tema di competenza, nelle quali si menzionano genericamente i procedimenti introdotti dopo una certa data o pendenti ad una certa data, e non viene usato il suddetto termine al singolare.

L'argomento per ritenere che il nuovo testo dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c. si applichi solo quando entrambi i procedimenti siano stati introdotti a decorrere dal 22.6.2022 deve, invece, fare leva sul principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c.

Occorre, in sostanza, avere riguardo alla legge vigente al momento della domanda, restando indifferenti i mutamenti successivi; la norma transitoria non fa riferimento alla data in cui si verifica la litispendenza, bensì alla data in cui i procedimenti della cui competenza si discute sono instaurati e quindi deve essere letta, in combinato disposto con l'art 38 disp. att. cc.

Orbene, alla data del 3.5.2022, la competenza del Tribunale per i minorenni era ormai definitiva e irrevocabile, non essendo mai stati introdotti, in precedenza, davanti al Tribunale ordinario, procedimenti attraenti di separazione o di divorzio e restando indifferenti eventuali procedimenti di tal fatta introdotti successivamente. Di certo, tale competenza non potrebbe fluttuare sol perché, successivamente, il legislatore ha introdotto un diverso criterio di ripartizione della competenza fra Tribunale per i minorenni e Tribunale ordinario, in quanto ciò confliggerebbe con il principio stesso della perpetuatio jurisdictionis.

La successiva domanda del 2023, per la quale, anche, opera il suddetto principio, ha radicato la competenza del Tribunale ordinario, ma non sino al punto di svellere la più remota perpetuatio jurisdictionis, ormai stabilizzatasi (stante l'assenza di previe domande di separazione o divorzio).

In altre parole, la nuova vis attractiva opera soltanto verso quei procedimenti minorili per i quali, alla luce del nuovo disposto dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.p.c., una radicazione della competenza del Tribunale per i minorenni non si formerà mai (essendo sempre possibile l'introduzione successiva di un procedimento con forza attrattiva).

Cioè per i procedimenti minorili introdotti dal 22.6.2022 in poi.

Solo il legislatore, purché lo stabilisca espressamente, può sottrarre ad un ufficio giudiziario una competenza ormai definitivamente radicata, sulla base di una legge successiva a quella vigente al momento della introduzione del processo.

Ma una simile disposizione espressa non si ravvisa nell'art. 1, comma 206/2021, la cui lettura, pertanto, deve essere rispettosa dell'art. 5 c.p.c., e non può cagionare sottrazioni successive di competenze ormai radicatesi in capo ad un ufficio giudiziario (Cass., n. 11490/2025).

In particolare, è stato precisato che, in assenza di norme che diversamente dispongano, il processo civile è regolato nella sua interezza dal rito vigente al momento della proposizione della domanda, non potendo il principio del tempus regit actum, in forza del quale lo ius superveniens trova applicazione immediata in materia processuale, che riferirsi ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non già all'intero nuovo rito.

Infatti, posto che il "rito" è da intendersi come l'"insieme" delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, l'applicazione di un nuovo rito ad un processo già iniziato, in assenza di norme transitorie che ciò autorizzino, si tradurrebbe in una non consentita applicazione retroattiva di quell'"insieme", invece vietata dal principio di irretroattività della legge contenuto nell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, di cui lo stesso art. 5 cod. proc. civ. è applicazione (Cass., n. 20811/2010).

Né vale il riferimento alla ratio legis della modifica dell'art. 38 disp. att., che è quella di favorire la concentrazione delle tutele poiché è evidente che il legislatore, se da un lato ha inteso perseguire questa finalità, dall'altro con l'introduzione di una norma transitoria ha inteso bilanciare questa esigenza con quella di applicare regole certe in tema di competenza ed anche di non provocare un trasferimento massiccio e immediato di tutti i procedimenti già pendenti per i quali sia verificata in qualunque tempo la successiva instaurazione di un giudizio di separazione, divorzio o affidamento dei figli.

Pertanto, la competenza già stabilita in capo al Tribunale per i minorenni alla data del 3.5.2022 non può risentire, in forza dell'art. 5 c.p.c., dei successivi mutamenti dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.c. (v. anche Cass., n. 10104/2024).

Nella specie, dunque, non poteva ritenersi sussistente la competenza del Tribunale ordinario, poiché il ricorso innanzi al Tribunale per i minori, introdotto prima dell'entrata in vigore della riforma del predetto art. 38, ne aveva ormai radicata la competenza sin dal 3.5.2022.

Occorre, altresì, evidenziare che le suesposte argomentazioni sono del tutto coerenti con lo stato della precedente giurisprudenza sul tema, contrariamente a quanto appare emergere dal motivo di ricorso. Invero, questa Corte ha più volte affermato che la norma dell'art. 38 disp. att. cod. civ., nell'estendere la competenza del Tribunale ordinario alla domanda di adozione dei provvedimenti riguardanti il figlio nato fuori del matrimonio, in precedenza ritenuta spettante alla competenza del Tribunale per i minorenni, si limita ad escludere la competenza di quest'ultimo in ordine ai provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. cod. civ., in riferimento all'ipotesi in cui al momento della proposizione della relativa domanda sia già pendente un giudizio ex art. 316 cod. civ., ma nulla dispone in ordine all'ipotesi inversa, che resta pertanto soggetta alla disciplina generale (Cass., n. 16340/2021; n. 6229/2022; n. 3777/2023).

Il nucleo caratterizzante le suddette pronunce, sul rilievo dell'insussistenza dei presupposti dell'applicazione del suddetto art. 38 come novellato, in vigore dal 22.6.2022, consiste in sostanza nell'affermare la valenza generale dell'art. 5 c.p.c., come detto, in mancanza di una specifica norma che sottragga la competenza al Tribunale per i minorenni.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la dichiarazione della competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna; le spese saranno regolate nel giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale per i minorenni di Bologna.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità delle parti e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 7 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria l'1 novembre 2025.